

Tabella.

Ammontare della pensione annua pagabile a rate mensili posticipate corrispondente ad una lira di capitale accumulato a favore del pensionando. I calcoli sono stati fatti in base alla eliminazione complessiva dei pensionati civili dello Stato, osservata durante il decennio 1885-1894.

Saggio d'interesse del 3.50 per cento.

Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore dell'annualità vitalizia — Lire	Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore dell'annualità vitalizia — Lire
30	0.06927	60	0.10766
31	0.06966	61	0.11125
32	0.07005	62	0.11508
33	0.07046	63	0.11918
34	0.07087	64	0.12356
35	0.07129	65	0.12821
36	0.07179	66	0.13315
37	0.07231	67	0.13841
38	0.07284	68	0.14404
39	0.07335	69	0.15008
40	0.07381	70	0.15665
41	0.07423	71	0.16377
42	0.07465	72	0.17152
43	0.07512	73	0.17992
44	0.07572	74	0.18897
45	0.07647	75	0.19861
46	0.07740	76	0.20886
47	0.07850	77	0.21970
48	0.07978	78	0.23120
49	0.08121	79	0.24342
50	0.08279	80	0.25659
51	0.08452	81	0.27093
52	0.08640	82	0.28661
53	0.08843	83	0.30389
54	0.09062	84	0.32307
55	0.09298	85	0.34457
56	0.09552	86	0.36878
57	0.09824	87	0.39635
58	0.10116	88	0.42812
59	0.10430	89	0.46579

NOTA. — 1. Per avere la pensione vitalizia completa, senza alcun capitale riservato, si moltiplicano i 99 centesimi del capitale accumulato nel conto individuale dell'ufficiale giudiziario al giorno

della decorrenza del suo collocamento a riposo, per il coefficiente che corrisponde all'età del pensionando stesso a quella data.

2. Se al pensionando è assegnato come capitale riservato una parte del suo capitale individuale accumulato, già ridotto dell'uno per cento, si applica alla parte rimanente la conversione in pensione vitalizia, e all'ufficiale giudiziario, oltre a questa pensione viene assegnato l'interesse annuo della parte di capitale rimasta riservata, valutato al saggio del 3.50 per cento.

3. Se, dopo compiuta la liquidazione, l'ufficiale giudiziario vuole convertire una parte della pensione vitalizia in capitale riservato, si dividerà l'importo di questa parte di pensione a cui rinuncia, per il coefficiente della tabella che corrisponde alla età raggiunta dall'ufficiale giudiziario al momento in cui ha luogo la conversione, ed il quoziente, espresso in lire, sarà aggiunto al capitale riservato del quale già dispone.

4. Se, dopo compiuta la liquidazione, l'ufficiale giudiziario vuol convertire una parte del capitale libero in pensione vitalizia, si moltiplicherà l'importo di questa parte di capitale riservato, a cui rinuncia, per il coefficiente della tabella corrispondente all'età raggiunta al momento della conversione, ed il prodotto, espresso in lire, sarà aggiunto alla pensione vitalizia.

Si avverta, che in nessuno dei quattro precedenti casi, lo importo complessivo annuale che si ottiene addizionando la pensione vitalizia con l'interesse al 3.50 per cento del capitale riservato, potrà superare la media annuale dei proventi percepiti dall'ufficiale giudiziario nei suoi ultimi tre anni di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 755 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita una « Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili ».

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ha sede in Roma ed è rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti.

È considerata come Amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.

Sono a suo carico le spese di amministrazione.

Con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sarà provveduto al personale necessario per il funzionamento della Cassa medesima, in correlazione con gli uffici di altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 2.

L'iscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria